

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 74

DEL 28/10/2010

---

---

O G G E T T O:

AGGREGAZIONE INDUSTRIALE TRA *COINGAS S.p.A.* CON *COINGAS S.p.A.* ED *INTESA S.p.A.* – AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E FORMULAZIONE DI INDIRIZZI

---

---

Oggi, 28/10/2010 alle ore 18,00, ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	P	13	PIANTINI Fabrizio	P
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	A
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	P
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	P
8	FRATTA Lara	P	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 20 e assenti n. 1

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico  
Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe  
assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA     SI

ALLEGATI     NO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che con decreto del Prefetto della Provincia di Arezzo n. 754/80/S, del 5 novembre 1980, veniva costituito il Consorzio Intercomunale Gas (COINGAS) per l'assunzione e la gestione, mediante azienda speciale consorziale, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni aderenti, ai sensi del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578;
- che, a norma dell'art. 15, commi 1 e 3 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. "Decreto Letta") era stato previsto l'obbligo, per le aziende consortili operanti nel campo della distribuzione del gas naturale, di trasformarsi in società per azioni o in società cooperative a responsabilità limitata, nei termini e con le condizioni di cui all'art. 17, commi 51 e ss., della Legge 15 maggio 1997, n.127;
- che con deliberazione assembleare dell'11 dicembre 2001 si è perfezionato il procedimento di trasformazione del consorzio in società per azioni - giusto art. 15, comma 2 del D. Lgs. 164/2000 - e che, conseguentemente, dal 1° gennaio 2002, la società COINGAS S.p.A. è subentrata al precedente consorzio nella gestione, tra gli altri, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni soci;

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di pubblico servizio e che lo stesso è affidato esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori ai dodici anni;

### RILEVATO

- che l'art. 15, comma 7, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, così come integrato dall'art. 1, comma 69, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., contempla la previsione di un periodo transitorio, fissato originariamente in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 e successivamente prorogato, per via normativa, in presenza di determinate condizioni, oltre alla facoltà concessa agli enti locali di incrementare il suddetto periodo transitorio di un ulteriore anno, qualora fossero state ravvisate idonee motivazioni di pubblico interesse;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del citato D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., «...*gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento...*».

**RICHIAMATO** l'art. 46-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella L. 29.11.2007, n. 222, con le modificazioni ed integrazioni intervenute per effetto dell'art. 2, comma 175 della L. 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008);

**PRESO ATTO** che, l'art. 23-bis, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 112/2008, come convertito nella L. 133/2008 e modificato dalla L. 166/2009, ha differito il termine concesso al Ministero competente per procedere alla individuazione degli *ambiti territoriali minimi* (ATEM) per lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas, stabilendo che tale individuazione dovrà intervenire entro il **31.12.2012**.

### RILEVATO

- che già il D. Lgs. 164/2000, all'art. 15, comma 7, individuava un meccanismo premiale, in termini di allungamento del periodo transitorio originario, in conseguenza dell'intrapresa, da parte delle *utilities* operanti nel settore, di specifiche operazioni straordinarie di aggregazione;
- che il successivo art. 46-bis del D.L. 159/2007 e s.m.i., sopra richiamato, nel prevedere procedure di costituzione di *bacini ottimali di utenza*, anche tariffari, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, manifesta un ancor più evidente *favor normativo* nei confronti dei processi aggregativi fra le esistenti *utilities* di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, al fine di raggiungere dimensioni territoriali ed economiche idonee a garantire gli effetti positivi delle *economie di scala*, oltre che a favorire le condizioni operative e concorrenziali per la partecipazione alle future gare su bacino ottimale;

**PRESO ATTO** che per far luogo all'aggregazione tra COINGAS, CONSIAG e INTESA, *necessita che i Consigli Comunali provvedano a deliberare in merito alla costituzione di "COINGAS distribuzione", mediante conferimento da parte di COINGAS SpA del relativo ramo aziendale e che, nell'ambito della divisione della proprietà delle reti dalla loro gestione, la concessione del servizio pubblico in essere, per poter essere trasferita da COINGAS SpA alla costituenda società COINGAS distribuzione s.r.l., necessita di esplicita autorizzazione;*

**RICHIAMATE** le «*linee guida*» al piano industriale di *ESTRA* le quali prefigurano:

- costituzione della società «*ESTRA s.r.l.*» (che dovrà successivamente esser trasformata in SpA), la quale nasce come *sub-holding* operativa di COINGAS, INTESA e CONSIAG, mediante conferimenti, sia in denaro che in natura, con particolare riferimento ai rami d'azienda afferenti l'amministrazione proprietaria delle reti di distribuzione del gas naturale nei tre bacini di inferenza delle società *holding* danti causa, nonché al conferimento delle partecipazioni societarie, detenute dalle tre *holding* nelle rispettive società «*a valle*» già operanti in tema di distribuzione del gas naturale e di vendita al cliente finale dello stesso. Rientrano nel perimetro di aggregazione anche una serie di altre società, variamente operanti nei settori energetici liberalizzati, sia tradizionali che alternativi, nonché nella gestione calore e in altre attività collaterali ad esse direttamente o indirettamente considerate afferenti;
- che, a seguito del complessivo perfezionamento dell'operazione, *ESTRA s.r.l.* dovrebbe risultare partecipata totalmente dalle tre *holding* COINGAS, CONSIAG ed INTESA, rispettivamente con le seguenti percentuali proprietarie: COINGAS SpA (28%); CONSIAG SpA (44%) ed INTESA SpA (28%), come risulta dall'accordo quadro del 4 novembre 2009, art. 6.1 e che le tre società madri, compresa COINGAS SpA, dovrebbero pertanto

trasformarsi in *holding finanziarie* di partecipazioni, svolgendo eventuale attività operativa solo in via residuale;

- che il servizio di distribuzione del gas naturale sarà gestito, in una prima fase, mediante tre società operative di scopo, a loro volta partecipate al 100% da ESTRA s.r.l., per le quali è successivamente prevista un'operazione di fusione che dovrà dar luogo ad un'unica realtà industriale, da denominarsi ESTRA Distribuzione;
- che le percentuali di partecipazione al capitale società di ESTRA s.r.l., così come prefigurate nel citato piano industriale, sono state determinate a seguito di apposita valutazione dei rispettivi conferimenti;

#### **PRESO ATTO:**

- che, in relazione al perfezionamento del progetto industriale di aggregazione, così come profilato nel piano industriale, risulta che COINGAS deve preliminarmente procedere ad effettuare lo scorporo del ramo d'azienda inerente la distribuzione del gas naturale, conferendolo ad una società *new-co*, da denominarsi COINGAS distribuzione s.r.l.;
- che la costituenda società COINGAS distribuzione s.r.l., inizialmente posseduta al 100% da COINGAS SpA, sarà fatta oggetto di successivo conferimento in ESTRA s.r.l., così come risultante dal citato progetto industriale;
- che il conferimento da parte di COINGAS SpA in ESTRA s.r.l. comprenderà anche la proprietà e l'amministrazione delle reti di distribuzione del gas metano;
- che si dovrà prevedere un nuovo aumento di capitale sociale di ESTRA s.r.l., riservato a COINGAS SpA, a seguito del conferimento in natura sopra descritto, alle condizioni ivi stabilite;

#### **CONSIDERATO:**

- che in ordine al conferimento del ramo d'azienda interessante la concessione di distribuzione del gas naturale, nei termini sopra esposti, l'automatica operatività della successione nei contratti afferenti l'esercizio dell'azienda, connessi al trasferimento della stessa o di suoi rami operativi, di cui all'art. 2558 del c.c., non può ritenersi applicabile, attesa la natura pubblicistica dell'atto concessorio preordinato, per il quale è invece indispensabile la prodromica autorizzazione alla cessione, per quanto di competenza del Comune, da parte del consiglio comunale;
- che tale operazione risulta preliminare al perfezionamento del complessivo progetto industriale di aggregazione, così come delineato nel piano strategico, al fine di conseguire le citate economie di scala, con previsione di dinamiche incrementative sia sul versante dei ricavi da vettoriamento gas sia di altri ricavi dell'attività svolta, sia ancora di ricavi da investimenti in estendimenti di rete, effettuati dalla società di distribuzione in nome e per conto di ESTRA s.r.l. nelle misure indicate dal piano industriale;

**PRESO ATTO** che nel periodo di *start-up* cui fa riferimento il piano industriale (anni 2010-2012) non si prevedono distribuzioni di dividendi da parte delle società del gruppo sottordinate alle tre *holding* madre;

#### **RICHIAMATO:**

- l'art. 113, comma 1, ultimo periodo del TUEL, che così dispone: «...restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164...»;
- l'art. 23-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, così come modificato ed integrato dall'art. 15 del D.L. 135/2009, convertito nella L. 166/2009, che così recita: «...le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale...»;
- l'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., normativa di settore in tema di distribuzione del gas naturale, che così dispone: «...alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella **piena disponibilità** dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio...»;

#### **RITENUTO**

- che il conferimento della proprietà delle reti, impianti ed altre infrastrutture e dotazionali essenziali per la produzione del servizio di distribuzione del gas naturale, da parte di COINGAS SpA in ESTRA s.r.l., secondo quanto prefigurato dal piano industriale, debba risultare subordinato al rispetto dei principi imperativi sanciti dall'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., con particolare riferimento alla costituzione di un preciso vincolo di «**incedibilità**», quando previsto *ex lege*, sui citati beni in corso di concessione, e di un vincolo di ripristino della «**piena disponibilità**» delle reti, impianti ed altre infrastrutture essenziali - dichiarate reversibili sulla scorta degli atti di affidamento o dei contratti di servizio - in favore degli enti locali concedenti, al termine naturale o anticipato della concessione di distribuzione del gas;
- che è pertanto indispensabile, al fine di poter autorizzare il perfezionamento dell'operazione di aggregazione, per parte COINGAS SpA, apportare alcune modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., al fine di meglio connotarne le caratteristiche dell'oggetto sociale, comprendendone *i vincoli e le condizioni del regime proprietario delle reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali essenziali per l'espletamento dei pubblici servizi locali di rilevanza economica o industriale*, comprese quelle strumentali alla produzione/erogazione dei servizi pubblici retti da norme di settore non rientranti nella disciplina generale dell'art. 113 del TUEL e s.m.i. e dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 e s.m.i., nei rispettivi ambiti consentiti dalle disposizioni pubblicistiche in vigore;
- che il capitale della società ESTRA s.r.l., anche a seguito di eventuali operazioni straordinarie già profilate dal piano industriale (trasformazione in SpA), dovrà comunque risultare *detenuto esclusivamente da enti locali territoriali o da società a prevalente capitale pubblico degli enti locali* e che le partecipazioni in ESTRA s.r.l., comunque riferibili a

detti soggetti, dovranno risultare **incredibili**, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche e con le procedure di prelazione e di gradimento previste nello statuto;

- che lo statuto di ESTRA s.r.l. dovrà espressamente prevedere clausole che danno esplicitazione ai predetti principi;

- che in caso di cessione delle quote di ESTRA s.r.l. l'operazione dovrà comunque esser subordinata alla verifica, in capo al cessionario, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per i soci pubblici, nonché dei vincoli e delle limitazioni al regime proprietario delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali essenziali, di cui ai punti precedenti;

- che lo statuto di ESTRA s.r.l. dovrà espressamente prevedere clausole che diano sostanziale esplicitazione ai seguenti principi:

a) che *«per le deliberazioni aventi ad oggetto qualsivoglia modificazione ed integrazione, ovvero la soppressione dei vincoli inerenti la natura dei soci pubblici ovvero lo speciale regime imposto alle reti, impianti ed altre infrastrutture essenziali, è richiesta in ogni sede assembleare, sia in prima che nelle successive convocazioni, l'approvazione unanime dei soci»*

b) che *«per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche, integrazioni o soppressioni, in tutto o parte, dei principi di cui al numero 1, è richiesta in qualsivoglia sede assembleare, sia in prima che nelle successive convocazioni, l'approvazione unanime di tutti i soci»;*

c) che si dovranno esplicitare, per via statutaria, precise clausole che vietino, in ogni caso, l'attribuzione del diritto di voto in ESTRA s.r.l. in favore del creditore pignoratizio ovvero dell'usufruttuario, in ipotesi di costituzione di tali diritti reali o di garanzia sulle quote o sui titoli societari;

d) che in nessun caso lo statuto potrà prevedere l'emissione di titoli di debito con clausola di convertibilità in quote sociali, di cui all'art. 2483 c.c., né di titoli obbligazionari convertibili in azioni (in ipotesi di futura trasformazione in SpA), ai sensi dell'art. 2420-bis del c.c., poiché potenzialmente forieri di violazione delle normative pubblicistiche sui requisiti, soggettivi ed oggettivi, che debbono sussistere in capo ai soggetti soci di una società proprietaria di reti e impianti essenziali per la produzione dei pubblici servizi;

e) che il numero massimo dei componenti degli organi sociali della società ESTRA s.r.l. ed i compensi per essi stabiliti - oltre che di quelli delle sue partecipate di controllo ex art. 2359 c.c. - dovranno esser conformi ai massimali eventualmente previsti dalle disposizioni imperative di carattere pubblicistico, vigenti di tempo in tempo;

f) che, in ogni caso, alla scadenza della concessione di distribuzione del gas naturale alla società costituenda ESTRA distribuzione (ovvero alle altre società in essa inizialmente conferite) gli enti locali (ovvero i gestori subentranti, se previsto dalla disciplina di settore) avranno comunque il diritto di essere reintegrati nella *«piena disponibilità»* delle reti, impianti ed altre dotazioni essenziali al pubblico servizio, nei limiti di cui ai relativi contratti di servizio e, laddove stabilito, dalle previsioni normative, vigenti di tempo in tempo;

**RITENUTO** che, ai fini di poter autorizzare il trasferimento della concessione di pubblico servizio inerente la distribuzione del gas naturale, già assentita a COINGAS SpA ed attualmente in regime transitorio salvaguardato sino al 31.12.2010, in favore della costituenda società COINGAS Distribuzione s.r.l. e del successivo conferimento delle quote sociali di detta società in ESTRA s.r.l., secondo le previsioni contenute nel piano industriale, è necessario - per meglio rispondere alle normative pubblicistiche generali e di settore in materia di servizi locali ed alla salvaguardia del pubblico interesse in relazione alla concessione di distribuzione del gas naturale sulle reti locali del Comune - che vengano apportare alcune modifiche ed integrazioni allo schema di statuto di COINGAS distribuzione s.r.l., sulla scorta dei principi innanzi enunciati;

**RICHIAMATI** l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000, in materia di competenza esclusiva del Consiglio Comunale su *«...organizzazione dei pubblici servizi, ..., concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...»;*

l'art. 42, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 267/2000, in materia di *«...indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza...»;*

**RITENUTO**

- di dover considerare gli indirizzi ed i principi espressi nella presente deliberazione, in ordine ai requisiti minimi di rispondenza alle disposizioni pubblicistiche imperative da includere negli statuti sia della società *holding* COINGAS SpA, che delle società controllate o comunque collegate, appartenenti al gruppo (ESTRA s.r.l.) che siano proprietarie delle reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali essenziali ovvero titolari di concessioni di pubblici servizi locali, con particolare riferimento alla concessione del servizio di distribuzione del gas naturale sulle reti locali di pertinenza del Comune (COINGAS Distribuzione s.r.l. e, successivamente, ESTRA distribuzione), come *non derogabili*;

- che gli stessi dovranno, pertanto, fungere da guida nella formulazione degli indirizzi di voto espressi sia nelle rispettive sedi assembleari delle citate società (dove si vadano a deliberare modifiche statutarie ovvero operazioni straordinarie d'azienda comportanti modifiche statutarie o modifiche sostanziali dell'oggetto sociale o comunque interessanti aspetti connessi al pubblico servizio gestito), sia in qualsivoglia altra sede pattizia, anche parasociale;

- che, a seguito del perfezionamento dell'operazione di conferimento in natura dei beni e delle partecipazioni in COINGAS distribuzione s.r.l., da parte di COINGAS SpA, in ESTRA s.r.l., dovrà comunque risultare assicurata, anche tramite eventuali conguagli in denaro, la possibilità di acquisire quote di ESTRA s.r.l. in misura non inferiore al 28% del capitale sociale nominale;

☐ **PRESO ATTO**

- che il valore di conferimento delle reti di distribuzione del gas naturale e degli altri cespiti materiali ed immateriali oggetto dell'apporto in natura potrà esser soggetto a revisione laddove necessario ed opportuno, al fine di apprezzare i mutamenti intervenuti nella situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle società interessate, nonché nelle condizioni e dimensioni dell'originario perimetro d'aggregazione;

- che, in ogni caso, il CdA di COINGAS SpA, in quanto società che svolgerà - a seguito del perfezionamento dei previsti conferimenti in natura - la funzione di *holding di vertice*, congiuntamente alle altre due capo gruppo, del neo-costituito gruppo industriale di cui trattasi ed in relazione alle competenze esclusive ad esso demandate dal codice civile in materia di valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dei piani industriali e finanziari della società e del generale andamento della gestione aziendale (art. 2381, comma 3, c.c.), dovrà assicurare, anche attraverso ogni opportuna forma di accordo, negoziale o parasociale, la fruizione di specifici *vantaggi compensativi infragruppo*, idonei a garantire alla società COINGAS SpA, una redditività «a regime» atta a giustificare la convenienza economico-industriale e strategica dell'operazione aggregativa, con particolare riferimento alla garanzia della conservazione e del potenziale incremento nel tempo, secondo le condizioni di mercato, dei *tassi di payout* già storicamente assicurati ai soci pubblici in sede di distribuzione dei dividendi;

- che, in relazione all'operazione di concentrazione in oggetto, sussiste la declaratoria di non avvio dell'istruttoria, di cui all'art. 16, comma 4 della L. 287/90 e s.m.i., emanata da parte dell'*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)*, come risultante dal Provvedimento n. 20681/2010, pubblicato sul B.U. n. 2/2010 dell'Autorità;

**ACCERTATO** che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

### DELIBERA

di prendere atto:

*A. che è in corso un'operazione di aggregazione industriale tra le società COINGAS SpA di Arezzo, COINSIAG SpA di Prato e INTESA SpA di Siena, finalizzata a costituire un gruppo pubblico di dimensioni sovra provinciali, operante quale multiutility del settore energetico;*

*B. che tale operazione si incentra sulla costituzione (peraltro già intervenuta in data 17.11.2009) di una società sub-holding operativa, denominata ESTRA s.r.l., totalmente partecipata dalle tre società madri di cui sopra, la quale agirà come società proprietaria delle reti, impianti ed altre infrastrutture essenziali rispetto al servizio di distribuzione del gas naturale, nei bacini di inferenza dei Comuni di riferimento del gruppo stesso, oltre che come società con funzioni di direzione e coordinamento di altre società di scopo sottordinate;*

*C. che, in relazione al perfezionamento del progetto industriale di aggregazione, risulta che COINGAS SpA deve preliminarmente procedere ad effettuare lo scorporo del ramo d'azienda inerente la distribuzione del gas naturale, conferendolo ad una società new-co, da denominarsi COINGAS distribuzione s.r.l.;*

*D. che la costituenda società new-co COINGAS distribuzione s.r.l., inizialmente posseduta al 100% da COINGAS SpA, sarà oggetto di successivo conferimento in ESTRA s.r.l. e di futura fusione con le omologhe società «a valle», facenti originariamente capo alle altre due holding di vertice ed operanti nel settore della distribuzione del gas naturale, per dare vita ad una new-co, da denominarsi «ESTRA DISTRIBUZIONE», come risultante dal citato piano industriale;*

di autorizzare la favorevole determinazione di voto del Comune, nelle sedi assembleari competenti, per le motivazioni espresse in narrativa e per consentire il conseguente perfezionamento del progetto industriale di cui al punto precedente, circa l'operazione straordinaria di scorporo del ramo d'azienda inerente la distribuzione del gas naturale sulle reti locali di propria pertinenza, nel rispetto dei seguenti principi ed indirizzi di massima, che dovranno risultare esplicitati nello statuto sociale:

*A. che in materia di oggetto sociale venga precisato come le attività industriali esercitate debbono esser svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche in tema di obblighi eventuali di separazione, contabile, amministrativa e societaria, rispetto alle diverse attività enumerate nel predetto oggetto social;*

*B. che venga in ogni caso previsto come il diritto di voto sulle quote date in godimento o in garanzia, resterà attribuito al socio dante causa e che di tale limitazione dovrà esser dato conto nei documenti di costituzione del diritto reale medesimo;*

*C. che il numero massimo dei componenti degli organi sociali, nonché i compensi per essi stabiliti e per le relative partecipate di controllo ex art. 2359 c.c., dovranno esser conformi ai massimali eventualmente previsti dalle disposizioni imperative di carattere pubblicistico vigenti di tempo in tempo;*

di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e per consentire il conseguente perfezionamento del progetto industriale di cui al punto 1), il successivo conferimento delle quote sociali della costituenda società COINGAS Distribuzione s.r.l., in ESTRA s.r.l., alle condizioni prefigurate nel citato piano industriale, fatti salvi eventuali aggiornamenti ed adeguamenti dei valori economici ivi indicati, in relazione al mutato scenario gestionale e strategico delle società partecipanti all'operazione, da negoziare tra le parti;

di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il trasferimento della titolarità della concessione di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune, alla costituenda new-co «COINGAS distribuzione s.r.l.» e quindi alla società che risulterà dalla fusione con le omologhe società di distribuzione operanti negli altri territori di inferenza del

perimetro di conferimento (*Estra Distribuzione*), alle condizioni, con le scadenze temporali e nei limiti di vigenza dello stato di attuale salvaguardia, in diritto transitorio, in cui la medesima concessione si trova, come meglio esplicitato in narrativa;

di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e per consentire il conseguente perfezionamento del progetto industriale di cui al punto I), l'operazione straordinaria di conferimento della proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali essenziali alla produzione del servizio di distribuzione del gas naturale, attualmente in capo a COINGAS SpA e per la parte di competenza del Comune, nel capitale sociale di ESTRA s.r.l., secondo lo stato di consistenza e la valutazione desumibile dallo «*Stato Patrimoniale di conferimento*»;

di stabilire che l'autorizzazione al conferimento della proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali già nel capitale di COINGAS SpA, in favore di ESTRA s.r.l. e delle sue aventi causa, per quanto di pertinenza del Comune, è subordinata alle condizioni ed ai vincoli di salvaguardia di seguito indicati:

A. detto conferimento, da parte di COINGAS SpA in ESTRA s.r.l., secondo quanto prefigurato dal piano industriale, dovrà risultare subordinato al rispetto dei vincoli sanciti dall'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., sulla scorta dei principi emarginati ai punti che seguono;

B. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., con particolare riferimento alla costituzione di un preciso vincolo di «*incedibilità*», quando previsto ex lege, sulle reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali essenziali alla produzione del servizio di distribuzione del gas naturale, operante anche in corso di concessione, oltre che di un vincolo di ripristino della «*piena disponibilità*» delle citate reti, impianti ed altre infrastrutture essenziali, dichiarate reversibili sulla scorta degli atti concessori o dei contratti di servizio, in favore degli enti locali concedenti (ovvero dei gestori subentranti ed aventi causa, se previsto dalle normative di settore), al termine naturale o anticipato della concessione stessa;

C. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., affinché il capitale della predetta società, anche a seguito di eventuali operazioni straordinarie già profilate dal piano industriale (trasformazione in SpA), risulti sempre e comunque detenuto esclusivamente da enti locali o da società a prevalente capitale pubblico degli enti locali e le partecipazioni in ESTRA s.r.l., riferibili a detti soggetti, risultino permanentemente incedibili se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche e con le procedure di prelazione e di gradimento previste dallo statuto;

D. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., affinché, in caso di cessione a terzi delle quote di ESTRA s.r.l., l'operazione venga comunque subordinata alla preventiva verifica, in capo al cessionario, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per i soci pubblici, nonché dei vincoli e delle limitazioni al regime proprietario delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali essenziali, di cui ai precedenti punti B) e C) del presente dispositivo;

E. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., affinché venga espressamente previsto che «...per le deliberazioni aventi ad oggetto qualsivoglia modificazione ed integrazione, ovvero la soppressione dei vincoli inerenti la natura dei soci pubblici, ovvero ancora lo speciale regime imposto alle reti, impianti ed altre infrastrutture essenziali, di cui ai precedenti punti B) e C), sia richiesta in ogni sede assembleare, sia in prima che nelle successive convocazioni, l'approvazione unanime dei soci»;

F. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., affinché «...per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche, integrazioni o soppressioni, in tutto o parte, delle clausole statutarie che recepiscono i principi di cui ai punti B) e C) del presente dispositivo, sia richiesta in qualsivoglia sede assembleare, sia in prima che nelle successive convocazioni, l'approvazione unanime di tutti i soci»;

G. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., affinché risulti vietata, in ogni caso, l'attribuzione del diritto di voto in favore del creditore pignoratizio ovvero dell'usufruttuario, in ipotesi di costituzione di tali diritti reali o di garanzia sulle quote o sui titoli societari;

H. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., affinché, in nessun caso, lo statuto possa prevedere l'emissione di titoli di debito con clausola di convertibilità in quote sociali, di cui all'art. 2483 c.c., né di titoli obbligazionari convertibili in azioni (in ipotesi di futura trasformazione in SpA), ai sensi dell'art. 2420-bis del c.c.;

I. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., affinché il numero massimo dei componenti degli organi sociali della società ed i compensi per essi stabiliti, nonché di quelli delle sue partecipate di controllo ex art. 2359 c.c., risultino conformi ai massimali eventualmente previsti dalle disposizioni imperative di carattere pubblicistico, vigenti di tempo in tempo;

J. dovranno esser previamente apportate ed approvate le necessarie modificazioni ed integrazioni all'attuale statuto di ESTRA s.r.l., affinché, in ogni caso, alla scadenza della concessione di distribuzione del gas naturale alla società costituenda ESTRA distribuzione - nonché, previamente, alla costituenda COINGAS distribuzione s.r.l. - gli enti locali (ovvero dei gestori subentranti ed aventi causa, se previsto dalle normative di settore) abbiano comunque il diritto di essere reintegrati nella «*piena disponibilità*» delle reti, impianti ed altre dotazioni essenziali al pubblico servizio, nei limiti di cui ai relativi contratti di servizio e laddove previsto dalle disposizioni, vigenti di tempo in tempo;

- di proporre al CdA di COINGAS - e contestualmente autorizzare, nella competente sede assembleare - le modifiche ed integrazioni da apportare allo statuto della capogruppo «COINGAS SpA», secondo i principi sopra enunciati;

- di stabilire che in ogni fase, attuale o futura, inerente il perfezionamento della complessiva operazione di aggregazione industriale, così come profilata dal piano richiamato al punto I) del presente dispositivo, i soggetti che, di

- di stabilire che in ogni fase, attuale o futura, inerente il perfezionamento della complessiva operazione di aggregazione industriale, così come profilata dal piano richiamato al punto 1) del presente dispositivo, i soggetti che, di volta in volta, interverranno in rappresentanza del Comune - ovvero di COINGAS SpA - in qualsivoglia sede decisionale, dovranno conformarsi alle vigenti disposizioni pubblicistiche e ai principi enunciati nella presente deliberazione, con particolare riferimento a quelli di cui al precedente punto 6), in relazione alle questioni sotto indicate:

A. *mutamento dello stato e/o del regime giuridico delle reti, impianti ed altre infrastrutture essenziali alla produzione dei pubblici servizi di pertinenza del Comune, gestiti in regime di esclusiva o di privativa da qualsivoglia società del gruppo, con particolare riferimento alle reti di distribuzione del gas naturale;*

B. *trasferimento a terzi, in qualsivoglia modalità tecnica attuato, del titolo concessorio inerente la distribuzione del gas naturale sulle reti di pertinenza del Comune;*

C. *decisioni inerenti modifiche statutarie atte a determinare alterazioni o modifiche sostanziali dell'oggetto sociale delle esistenti o costituenti società COINGAS SpA, ESTRA s.r.l., COINGAS DISTRIBUZIONE s.r.l. ed ESTRA DISTRIBUZIONE;*

D. *decisioni afferenti l'approvazione di operazioni straordinarie d'azienda, che interessino le predette società, con particolare riferimento a fusioni, scissioni, cessioni, trasformazioni o trasferimenti di rami d'azienda afferenti la distribuzione del gas naturale o di altri pubblici servizi locali, in qualsivoglia forma tecnica attuate, adottate sia in sede assembleare sia in qualsivoglia altra sede pattizia, anche parasociale.*

di dare il seguente indirizzo al C.d.A di COINGAS SpA – e, per quanto di competenza e nell'adempimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto sociale, anche al Collegio Sindacale della medesima società - affinché COINGAS SpA, in quanto società che svolgerà, a seguito del perfezionamento dei previsti conferimenti in natura, la funzione di *holding* con poteri di direzione e coordinamento, congiuntamente alle altre due capo gruppo, del neo-costituito gruppo industriale di cui trattasi, operi, in qualsivoglia sede decisionale di gruppo ove ne abbia il potere, con l'obbiettivo di assicurare, anche attraverso opportune forme di accordo, negoziale o parasociale, la fruizione di specifici vantaggi compensativi infragruppo idonei a garantire alla società medesima una redditività "a regime" atta a giustificare la convenienza economico-industriale e strategica dell'operazione aggregativa, con particolare riferimento alla garanzia della conservazione e del potenziale incremento, secondo le condizioni di mercato, dei *tassi di payout* storicamente già assicurati ai soci pubblici in sede di distribuzione dei propri dividendi;

di dare mandato al Legale rappresentante del Comune che interverrà in qualsivoglia sede assembleare di COINGAS SpA, di adottare ogni idonea e necessaria decisione al fine del perfezionamento, anche sul piano privatistico, delle operazioni straordinarie di cui ai punti precedenti, nei limiti della competenza del Comune quale azionista di COINGAS SpA e nel rispetto dei vincoli e delle condizioni espresse ai superiori punti del presente dispositivo, con procura a far collazionare a verbale assembleare copia della presente deliberazione;

Con successiva e separata unanime favorevole votazione, data l'urgenza, espressa per alzata di mano

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: SEGRETERIA

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

AGGREGAZIONE INDUSTRIALE TRA *COINGAS S.p.A.* CON *COINGAS S.p.A. ED INTESA S.p.A.* -  
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE E FORMULAZIONE DI INDIRIZZI

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo  
18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Bibbiena, 22/10/2010

IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Liberto Giuseppe



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3  
servizi economico/finanziari

**OGGETTO:** COINGAS SpA. Processo di aggregazione industriale con CONSIAG SpA ed INTESA SpA. Perfezionamento delle operazioni straordinarie preliminari e conseguenti. Autorizzazione al trasferimento della concessione di distribuzione del gas naturale e formulazione di indirizzi. –

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario :

- preso atto di come l'operazione di aggregazione industriale finalizzata alla creazione di un gruppo di notevole dimensione con ulteriore potenzialità di crescita prospetti nel tempo un incremento sia del valore economico della nostra partecipazione sia della redditività del capitale investito
- preso atto che, benché nel periodo di start-up cui fa riferimento il piano industriale (periodo 2010/2012) non siano previste distribuzioni di dividendi da parte della società del gruppo sottordinate alle tre holding madre (di cui una è la Coingas spa), lo stesso piano industriale prevede tuttavia un flusso garantito di entrate a favore dei Comuni sotto forma di canoni di concessione del servizio di distribuzione del gas ( non risulta indicato le modalità di quantificazione dei canoni spettanti ai Comuni; si presuppone la lunghezza delle reti nel territorio comunale e il numero allacci) ; tale flusso garantito di entrate dovrebbe sostanzialmente corrispondere al livello consolidato di utili distribuiti da Coingas negli ultimi anni, in modo tale da poter confermare le previsioni di bilancio pluriennale 2010/2012 di cui alla risorsa di entrata n. 3.04.0001 denominata "utili di aziende partecipate".

esprime parere **FAVOREVOLE**

Bibbiena 21/10/2010

Il responsabile servizio finanziario.....  
(dr. Marco Bergamaschi)

**OGGETTO:** AGGREGAZIONE INDUSTRIALE TRA *COINGAS S.p.A.* CON *COINGAS S.p.A.*  
*ED INTESA S.p.A.* – AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E FORMULAZIONE DI INDIRIZZI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

B. BENSI



IL SEGRETARIO  
G. LIBERTO



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 04/11/2010 e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 , comma 1 del D. Lgs.  
18/08/2000, N. 267

N. 2165 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 04/11/2010

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 04/11/2010 al 19/11/2010  
e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 2165 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **15/11/2010** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della  
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non  
sono pervenute opposizioni  
(oppure).....

Bibbiena, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE